

**Regione Puglia**  
**L.R. n. 17 del 9 aprile 2014.**

**Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1** *Contenimento della spesa.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e abrogato il comma 2 dell'articolo [24](#) della [legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5](#) (*Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse*), così come modificato dall'articolo [49](#) della [legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45](#) (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013?2015 della Regione Puglia*).

2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della [legge regionale 27 giugno 2003, n. 8](#) (*Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia*), complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e dovuto un contributo di solidarietà pari al:

a) 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;

b) 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;

c) 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Ai sensi del comma 487 dell'articolo [1](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*), i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 2, e preso a riferimento l'importo complessivo lordo dell'assegno vitalizio per l'anno considerato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. [53, comma 1](#) della [L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#)* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.